

# Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in un procedimento per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 25 settembre 2024, n. 2625 - Messinello Wind S.r.l. (avv.ti Comandé e Caradonna) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Procedimento per la realizzazione di un impianto eolico - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che il 24/12/2020 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento per la realizzazione di un impianto eolico per 33,465 Mw, nel Comune di Marsala contrada Messinello;
- che riferisce in punto di fatto:
  - che l'autorità procedente ha avviato la fase di consultazione del pubblico, terminata il 14/5/2021;
  - che, dopo alcune richieste di integrazione regolarmente riscontrate, il 20/12/2022 la Commissione Tecnica ha emesso parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale (doc. 3);
  - che, malgrado il sollecito della Società del 5/7/2023, il direttore generale del MASE non ha adottato la determinazione conclusiva del procedimento adducendo la necessità di acquisire il parere obbligatorio del Ministero della Cultura (autorità competente in materia paesaggistica);
  - che anche la richiesta di attivazione del potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE (ex art- 2 comma 9-ter della L. 241/90) si è rivelata inutile;
- che l'esponente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato e chiede che l'autorità competente ovvero il soggetto titolare del potere sostitutivo siano condannati ad adottare il provvedimento espresso;

Dato atto:

- che l'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale, depositando alcuni documenti;
- che, nella discussione orale in Camera di consiglio, ha dedotto la tardività del gravame, in quanto l'avviso di consultazione del pubblico è datato 1/8/2022 per cui il procedimento avrebbe dovuto essere ultimato entro il 12/12/2022;
- che la causa sarebbe stata incardinata oltre l'anno previsto come termine perentorio dal Cpa (il deposito è avvenuto il 29/2/2024);
- che l'eccezione va disattesa;
- che, infatti, la notifica del ricorso è del 15/2/2024 (e il deposito è del 29/2/2024), ma il termine annuale decorre dall'intimazione alla conclusione del procedimento rivolta il 3/8/2023 al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, titolare del potere sostitutivo;
- che, peraltro, anche un atto di diffida a concludere il procedimento con un provvedimento espresso (cfr. nel caso di specie la nota della Società del 5/7/2023) può essere qualificata come una riproposizione dell'istanza dalla quale decorre il termine ex art. 31 comma 2 Cpa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 22/5/2024 n. 4558; CGA Sicilia – 23/2/2024 n. 141);

Considerato:

- che l'art. 22 del D. Lgs. 199/2021 statuisce che *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;
- che l'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 dispone che *“L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto ... dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”*;
- che, a sua volta, l'art. 25 comma 2-bis del D. Lgs. 152/2006 nel testo da ultimo novellato prevede che *“Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.*

199. ...”;

- che, infine, il comma 7 precisa che *“Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241”*;

- che, nei procedimenti amministrativi, la corretta applicazione del principio *tempus regit actum* comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV – 13/9/2024 n. 7550, ad avviso del quale *“ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato (Consiglio di Stato, sez. IV – 13/9/2024 n. 7550)”*;

Tenuto conto:

- che, a seguito dell'adozione del parere favorevole da parte della Commissione in data 20/12/2022, il MASE avrebbe avuto trenta giorni per il rilascio del provvedimento di VIA, mentre per il concerto del MIC erano previsti 20 giorni, decorsi i quali l'autorità procedente era tenuta comunque a provvedere;

- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto analoghe a quella all'esame, la giurisprudenza ha precisato che *“Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del M.A.S.E.”* (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, *“ex multis”*, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)”;  
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293;

Evidenziato:

- che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

- che l'emissione del parere del MIC in data 31/7/2024, conosciuta dalla ricorrente mediante consultazione del portale del MASE, non incide sull'interesse a coltivare il presente giudizio, in quanto il provvedimento conclusivo non risulta ancora emesso;

Ritenuto:

- che, in definitiva, il dirigente preposto del MASE ovvero l'organo titolare del potere sostitutivo hanno l'obbligo giuridico di ultimare il procedimento – coordinandosi tra loro – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

- che non si ritiene, in questa fase, di nominare un Commissario *ad acta*, riservandosi questo T.A.R. di provvedere – dietro semplice istanza della parte interessata – ove l'inerzia perduri;

- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 2 L. 241/1990 si prevede che *“Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*.

- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle amministrazioni convenute;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto ordina al dirigente *pro tempore* della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE e al soggetto titolare del potere sostitutivo di concludere il procedimento entro il termine indicato in narrativa.

Condanna le amministrazioni intimato, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

*(Omissis)*

Fondazione



OSSERVATORIO  
**SULLA CRIMINALITÀ**  
NELL'AGRICOLTURA  
E SUL SISTEMA  
**AGROALIMENTARE**

Copyright © - [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)